

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24249 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 30/07/2026

AVVISO DI
ACCERTAMENTO -
IRES 2012.

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 12926/2021 R.G. e 12933/2021 R.G., proposti da:

A) Ricorso n. 12926/2021 R.G.:

FLOWSERVE S.R.L. (quale consolidante ed incorporante la VALBART S.R.L.), con sede in Cormanò (MI), via Prealpi nn. 30/32, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Elefante in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. n. 21 - n. 2534/2020, depositata il 5 novembre 2020;

B) Ricorso n. 12933/2021 R.G.:

FLOWSERVE S.R.L., con sede in Cormanò (MI), via Prealpi nn. 30/32, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Elefante in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. n. 21 - n. 2533/2020, depositata il 5 novembre 2020;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero R.G., in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 14 dicembre 2017, alla società Valbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quanto incorporato nella società controllante Flowserve s.r.l.), quale società consolidata, ed alla Flowserve s.r.l., quale società controllante in regime di consolidato fiscale, avviso di accertamento n. TMB0E3000701/2017, con il quale venivano recuperati a tassazione, per l'anno d'imposta 2012, i seguenti costi: a) costi non documentati per € 225.375,73 (rilievo non più rilevante, stante l'annullamento integrale del recupero da

parte della C.T.R., la cui decisione sul punto non è stata contestata); b) indebita variazione in diminuzione per interessi passivi indeducibili e non riportabili, ex art. 109, commi 1 e 5, 110, comma 7, e 112 d.P.R. dicembre 1986, n. 917, per € 973.253,00 (oggetto del presente giudizio), con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, oltre sanzioni ed interessi.

1.1. La società Valbart s.r.l. (consolidata e poi incorporata nella Flowserve s.r.l.) impugnava l'avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 3011/2019, depositata il 1° luglio 2019, rigettava il ricorso, condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

1.2. Interposto gravame della Valbart s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 21, con sentenza n. 2534/2020, pronunciata il 14 settembre 2020, e depositata in segreteria il 5 novembre 2020, accoglieva parzialmente l'appello, accogliendo l'originario ricorso della contribuente con riferimento al rilievo riguardante il recupero della somma di € 225.376,00 per costi ritenuti non documentati, e confermando, invece, l'avviso di accertamento per il restante rilievo riguardante la deduzione di interessi passivi, ritenuta indebita.

1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Flowserve s.r.l. (quali incorporante la Valbart s.r.l.), sulla base di quattro motivi (ricorso n. 12926/2021 R.G., notificato il 13 maggio 2021).

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

2. Avverso lo stesso avviso di accertamento n. TMB0E3000701/2017 proponeva separato ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Flowserve s.r.l., quale società consolidante.

2.1. La C.T.P. adita, con sentenza n. 3010/2019, depositata il 1° luglio 2019, rigettava il ricorso, condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

2.2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 21, con sentenza n. 2533/2020, pronunciata il 14 settembre 2020, e depositata in segreteria il 5 novembre 2020, accoglieva parzialmente l'appello, accogliendo l'originario ricorso della contribuente con riferimento al rilievo riguardante il recupero della somma di € 225.376,00 per costi ritenuti non documentati, e confermando, invece, l'avviso di accertamento per il restante rilievo riguardante la deduzione di interessi passivi, ritenuta indebita.

2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Flowserve s.r.l., sulla base di quattro motivi (ricorso n. 12933/2021 R.G., notificato il 7 maggio 2021).

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate

3. Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissata per la discussione dei ricorsi l'adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

E' intervenuto con deposito di memoria, in entrambi i giudizi, il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere risposta la riunione dei ricorsi nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., per evidenti ragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avviso di accertamento) e soggettiva (la ricorrente è la medesima società, in veste sia di consolidante che di incorporante la società consolidata Valbart s.r.l.)

2. Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alla descrizione ed al loro esame in maniera unitaria.

2.1. Con il primo motivo la Flowserve s.r.l. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 337, comma 2, e dell'art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Lamenta la ricorrente che la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere i giudizi riguardanti l'avviso di accertamento n. TMB0E3000701/2017, in attesa della definizione del giudizio riguardante l'avviso di accertamento n. T950EIK03851/2015, relativo all'anno d'imposta 2011 (giudizio che, al momento della decisione dei presenti giudizi riuniti, si trovava in grado di cassazione), con il quale era stata recuperata a tassazione la somma di € 3.699.553,52 per interessi passivi non corrisposti, e che costituiva l'antecedente logico-giuridico del recupero di cui all'avviso di accertamento n. TMB0E3000701/2017, che riguardava il recupero a tassazione di interessi passivi dedotti in presenza di un ROL capiente.

Il motivo è infondato.

Deve innanzitutto rilevarsi che la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è meramente facoltativa: invero, «nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il

passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata» (Cass. 30 giugno 2025, n. 17516).

Nel caso di specie, al momento delle decisioni dei giudizi odiernamente impugnate, le cause pregiudicanti (riguardanti l'avviso di accertamento per l'anno 2011) erano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per cui non sussisteva un obbligo della C.T.R. di sospendere i giudizi, ma una mera facoltà, che evidentemente la Corte regionale non ha ritenuto di esercitare, stante anche l'autonomia dei periodi d'imposta.

Non può applicarsi, peraltro, nella specie, l'art. 39, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 546/1992, che riguarda le ipotesi in cui entrambi i giudizi – pregiudicante e pregiudicato – pendano davanti alla stessa ovvero ad altra Corte di Giustizia Tributaria, mentre nel caso di specie, come si è visto, i giudizi pregiudicanti, al momento della decisione delle cause pregiudicate, erano pendenti dinanzi alla Corte di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo viene eccepita la nullità delle sentenze impugnate per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Sostiene la società ricorrente che la sentenza di appello sarebbe incorsa in vizio di ultra-petizione, in quanto avrebbe ritenuto insussistente il diritto alla deduzione degli interessi per inesistenza del relativo costo, anziché esame il profilo dell'esistenza di un ROL capiente per la deduzione operata nell'anno d'imposta 2012.

Anche tale motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il *thema decidendum* della presente controversia riguarda proprio

l'esistenza dei costi per interessi nell'anno 2011 (che avrebbe riverberato i propri effetti anche negli anni 2012 e 2013); con l'avviso di accertamento, infatti, non si contestava alle società contribuente (consolidante e consolidata) la non corretta applicazione dell'art. 96 d.P.R. n. 917/1986 (sotto il profilo della capienza del ROL), ma l'effettività e la reale esistenza dei costi in questione, e sul punto le sentenze impugnate colgono nel segno, laddove affermano (pag. 6) che «sono indeducibili gli interessi passivi contabilizzati nel conto economico, a fronte di un credito che non esisteva per intervenuta rinuncia, e quindi era inidoneo a maturare interessi», e che (pag. 7) «un componente negativo, indebitamente dedotto in violazione della disciplina del TUIR, rimane tale anche all'interno della tassazione su base consolidata, come sottolinea l'Ufficio in sede di controdeduzioni, pena il riconoscimento di una "zona franca", come la definisce l'Ufficio, nella quale sarebbe incongruamente ed illegittimamente consentita la deduzione da parte della controllata di qualunque costo, in violazione della disciplina della deducibilità dei componenti di reddito, solo perché il relativo ricavo è stato contabilizzato dalla controllante».

2.3. Con il terzo motivo di ricorso la Flowserve s.r.l. eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 67-*bis* d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere uniformandosi alla sentenza resa dalla stessa Corte per l'annualità 2011, che aveva annullato l'avviso di accertamento nella parte in cui disponeva il recupero a tassazione della maggior somma per interessi passivi dedotti nell'anno 2011.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, l'esecutività provvisoria della sentenza tributaria riguarda l'anno d'imposta cui il relativo giudizio si riferisce, ma non spiega i suoi effetti su altri periodi d'imposta, salve le ipotesi del c.d. giudicato esterno, che però presuppone, per l'appunto, il passaggio in giudicato della sentenza riguardante una delle annualità in contestazione.

L'esecutività della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso anno 2011 non incide pertanto, in modo automatico, sull'accertamento anno 2012, per la medesima ragione per cui non vi è pregiudizialità tra il giudizio relativo all'annualità 2011 e quello relativo all'annualità 2012: permane infatti la possibilità, che anzi è anche un obbligo, di valutare, ai fini del 2012, la deducibilità a monte degli interessi passivi conteggiati nel 2011.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 109, 117 e 122 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la C.T.R. erroneamente non aveva attribuito rilevanza al fatto che l'intera posta dedotta come costo dalla Valbart s.r.l. era stata tassata come ricavo dalla consolidante Flowserve s.r.l., con la conseguenza dell'annullamento di ogni rilevanza fiscale della posta nell'ambito della tassazione su base consolidata.

Anche tale motivo è infondato.

L'Amministrazione finanziaria non ha recuperato a tassazione tali interessi passivi in quanto non inerenti, ma perché inesistenti, dato che la Flowserve s.r.l. aveva rinunciato al credito nei confronti della consolidata/controllata Valbart, per cui comunque la Valbart non avrebbe potuto dedurre alcunché.

Inoltre, a nulla rileva che il costo in questione, pur inesistente, fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante, in quanto, vertendosi in ipotesi di consolidato fiscale, le regole per la redazione delle singole dichiarazioni erano comunque immutate.

Invero, la tassazione su base consolidata non fa assumere alla *fiscal unit* la qualifica di autonomo soggetto d'imposta, pur comportando la formazione di un'unica base imponibile di gruppo; inoltre, la tassazione su base consolidata non prevede, in via generale, alcuna deroga all'obbligo per ciascuna società, facente parte del consolidamento, di determinare il proprio reddito individuale secondo le regole ordinarie contenute nel capo II del Titolo II del d.P.R. n. 917/1986, che definiscono condizioni e limiti per la determinazione del reddito d'impresa.

Il consolidato fiscale, inoltre, è radicalmente diverso dal bilancio consolidato civilistico. Quest'ultimo, infatti, è un bilancio nel quale la pluralità delle società è rappresentata come un soggetto unitario, per cui le poste relative ai rapporti interni di gruppo sono reciprocamente elise ed i patrimoni netti integrati; nel consolidato fiscale, invece, le diverse società conservano la loro autonomia, e si opera esclusivamente la sommatoria algebrica dei risultati fiscali conseguiti da ciascuna società, e quindi il reddito complessivo globale, che è il risultato della somma dei redditi complessivi di ciascuna società.

Pertanto, anche in presenza di un consolidato fiscale l'ufficio ha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componenti negativi di redditi insussistenti anche se, specularmente, detti componenti sono indicati come positivi in capo al soggetto che avrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modi di affermare che «in tema di determinazione del reddito di impresa, l'utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un'operazione economica, dovendosi escludere che la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro consenta di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l'attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall'attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo» (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).

Deve considerarsi, inoltre, che l'imputazione a titolo di interessi attivi in capo alla consolidante Flowserve s.r.l. non "azzerà" l'effetto della deduzione degli stessi in capo alla consolidata Valbar s.r.l., perché non necessariamente si traduce in un maggior reddito imponibile della prima, e quindi in una maggiore imposta. Invero, proprio in virtù delle particolari norme di tassazione degli interessi, l'imputazione di un maggior importo a titolo di interessi attivi può avere determinato per la stessa il beneficio di un incremento del limite quantitativo di deduzione dei propri interessi passivi, giacché gli interessi passivi sono deducibili in misura corrispondente agli attivi e, solo per la parte eccedente, entro il 30% del ROL (art. 96 d.P.R. n. 917/1986).

Ne consegue che possono essere oggetto di deduzione solo i costi e le spese effettivamente sostenuti, e non è quindi possibile ritenere che il mancato pagamento di un componente negativo possa diventare influente, allorché il corrispondente ricavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante) della prestazione.

Deve escludersi, infine, che nella specie possa ritenersi sussistente un'ipotesi di doppia imposizione, in quanto l'Ufficio ha assoggettato a tassazione una sola volta il presupposto impositivo (consistente nell'inesistenza dei costi per interessi passivi) e, tutt'al più, la società consolidante avrebbe potuto solo dedurre l'importo oggetto di rinuncia, laddove in presenza delle giustificazioni previste dalla legge (art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986).

3. I ricorsi riuniti devono quindi essere rigettati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la Flowserve s.r.l. tenuta, per ciascuno dei ricorsi in esame, al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte dispone la riunione del ricorso n. 12933/2021 R.G. al ricorso n. 12926/2021 R.G.

Rigetta i ricorsi riuniti.

Condanna la Flowserve s.r.l. alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la ricorrente tenuta, per ciascuno dei ricorsi, al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma, 2 luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)